

stema universitario italiano, tanto più in questo momento di concorrenza europea anche negli studi;

b) svolgere ogni situazione per tutelare gli studenti dal rischio di isolamento dal mercato del lavoro, cui inevitabilmente andrebbero incontro conseguendo, inconsapevolmente e con grandi sacrifici, titoli di studi non professionalizzanti;

c) correggere l'attuale sistema condizionando l'attivazione di corsi di laurea e corsi di laurea specialistica soltanto in presenza delle facoltà di riferimento, e obbligando quegli Atenei che hanno attivato o stanno attivando Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica in condizioni anomale, a dare immediata esecuzione alle procedure di istituzione delle rispettive Facoltà di riferimento. (4-07388)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta orale:*

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto il raddoppio del parametro della retribuzione pensionabile unicamente per la liquidazione delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali collocati in quiescenza a partire dal 1° gennaio 1988, creando in tal modo una disparità di trattamento economico con coloro che erano andati in pensione antecedentemente al 1988;

il diritto all'equiparazione dei trattamenti pensionistici *ante* e *post* 1988 dei pensionati Inpdai era già stato di fatto riconosciuto dopo pochi mesi dalla conversione in legge del citato decreto legge con l'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e il relativo decreto attuativo decreto del Presidente della Repubblica

n. 369 del 1989 che ha disposto una — benché parziale — perequazione della pensione per i dirigenti di aziende industriali entrati in quiescenza prima del 1° gennaio 1988;

negli anni si sono succeduti vari interventi di rivalutazione, fino a quello disposto dall'articolo 11, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in cui veniva fissata la perequazione delle pensioni Inpdai *ante* 1988 con effetto dal 1° luglio 1994, affidandone la regolamentazione ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

con decreto interministeriale del 2 febbraio 1999, emanato per riequilibrare i trattamenti pensionistici Inpdai aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 con quelli a decorrenza successiva, agli arretrati corrisposti per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1998 è stata applicata una decurtazione del 78 per cento;

per anni l'Inpdai è stato assoggettato per legge al versamento nelle casse dell'Inps di un contributo in percentuale dei propri introiti, anche in caso di bilancio negativo, e che con la legge finanziaria per il 1998 l'Inpdai è rimasto in pratica l'unico regime sostitutivo a rimanere operato da tale contributo;

l'Inpdai è stato privato dei contributi del dirigenti delle imprese terziarie, iscritti all'Inps, pur essendo lasciato in carico ad esso l'obbligo di corrispondere le pensioni ai dirigenti di quel settore —:

quali iniziative di propria competenza intenda porre termine ad una iniqua discriminazione tra i dirigenti di aziende industriali pensionati prima del 1° gennaio 1988 e quelli andati in quiescenza successivamente, pur avendo essi accantonato contributi previdenziali in eguale misura, tenuto conto — altresì — in un'analoga situazione i dirigenti dello Stato andati in pensione prima del 1° gennaio 1979 hanno

ottenuto il riconoscimento del diritto agli interessi e la rivalutazione del trattamento pensionistico e l'equiparazione ai pensionati dopo il 1° gennaio 1979. (3-02671)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

DUCA, GASPERONI e GIACCO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 29 gennaio 1990 due ispettori della sede INPS di Ancona hanno effettuato presso gli uffici della Cassa di Risparmio di Ancona un sopralluogo allo scopo di procedere agli accertamenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed in applicazione dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628 nei confronti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona con sede legale a Verona, via Garibaldi 1;

la Cassa di risparmio di Ancona, in data 30 settembre 1989 ha cessato la propria ragione sociale e in data 1° ottobre 1989 è stata incorporata nella Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno;

gli ispettori hanno condotto una serie di accurati accertamenti nei confronti dell'operato della Cassa di Risparmio e in particolare è stato rilevato che « ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento del Fondo di Integrazione Cassa di Risparmio di Ancona, sono state versate sul conto individuale di ogni lavoratore somme pari al 10 per cento della retribuzione nei confronti del Fondo predetto, presso la citata Cassa »;

gli ispettori hanno accertato che su tali versamenti esisteva l'obbligo contributivo sugli accantonamenti effettuati dalle aziende a favore di casse o fondi interni in misura percentuale sulla retribuzione dei dipendenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, orientata all'affermazione del principio che i predetti accantonamenti hanno natura retributiva agli effetti della imposizione dei contributi di previdenza e assistenza;

L'orientamento della suprema Corte ha come presupposto che il diritto del lavoratore ai benefici di cui trattasi, sorto dalla contrattazione con il datore di lavoro è corrispondente ad un obbligo di quest'ultimo e non del Fondo. Le somme versate attraverso il meccanismo di cui si è detto, anche se materialmente corrisposte attraverso un sistema che ripete gli schemi specifici di intervento di tipo mutualistico e previdenziale, sono da ricondursi al datore di lavoro e, pertanto, debbono essere considerate retribuzioni imponibili ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969;

gli ispettori hanno quantificato l'entità dei contributi dovuti dalla Cassa di Risparmio pari a lire 4.788.025.918 per contributi, da versare entro 30 giorni dalla data del verbale, mentre per le relative sanzioni civili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, legge n. 48 del 1988 saranno addebitati successivamente;

l'accertamento dei contributi dovuti è stato eseguito sino al 30 settembre 1989, data di cessazione della Cassa di Risparmio di Ancona, mentre per il periodo successivo la determinazione dei contributi da versare all'INPS, si sarebbe dovuta attivare la sede INPS di Verona essendo ivi trasferita tutta la documentazione;

infine « la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona, dovrà, nel prosieguo, provvedere al soddisfacimento della contribuzione assicurativa anche sulla percentuale (10 per cento) che sarà versata al più volte citato Fondo ai sensi della contrattazione collettiva vigente »;

risulta agli interroganti che la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona non avrebbe ancora pagato la somma addebitata, né abbia provveduto a versare i contributi previdenziali sulle somme accantonate nel periodo successivo al 1° ottobre 1989 e sino al 1992, data di cessazione del Fondo stesso;

dopo la cessazione del Fondo la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona ha provveduto a corrispondere ai singoli dipendenti le quote versate pro-capite oltre agli interessi maturati nel tempo. Nel procedere alla liquidazione, alla data del pensionamento, su detta somma è stata trattenuta la quota IRPEF secondo gli scaglioni del caso, mentre non sono state versate, dalla Cassa di Risparmio, le contribuzioni previdenziali INPS e INAIL come previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969;

tale comportamento ha prodotto un minor introito di significative dimensioni da parte dell'INPS e dell'INAIL e una decurtazione delle pensioni dirette e di reversibilità dei lavoratori dipendenti della Cassa di risparmio di Ancona e cioè di circa 500 persone —:

se è a conoscenza dei fatti suesposti e se e quando la Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno-Ancona ha versato la somma di lire 4.788.025.918 di contribuzioni evase come accertato dagli ispettori INPS di Ancona;

se e quando ha versato i contributi previdenziali INPS e INAIL per il periodo successivo al 1° ottobre 1989;

se e come intende far ricalcolare le pensioni dirette e di reversibilità agli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Ancona dal momento che, a causa degli omessi versamenti previdenziali, stanno subendo una decurtazione di pensione di un importo oscillante dai 150 ai 200 euro al mese;

se e come intenda sanzionare eventuali responsabili di errori di fatto o di omissioni che hanno prodotto danni gravi alle casse dell'INPS e dell'INAIL nonché un mancato riconoscimento ai lavoratori dipendenti di un aumento significativo delle rispettive prestazioni pensionistiche. (5-02346)

*Interrogazione a risposta scritta:*

LETTIERI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

alla FIAT SATA di Melfi le relazioni sindacali non sempre sono corrette. La FIOM CGIL denuncia l'ultimo atto di arroganza della direzione aziendale, che avrebbe il 16 settembre scorso impedito, senza motivazione alcuna, l'accesso allo stabilimento del delegato sindacale, signor Miniscalchi Leonardo, ledendo evidentemente il diritto dello stesso di accedere al proprio posto di lavoro e di esercitare il proprio ruolo sindacale;

tali comportamenti e l'irrigidimento nelle relazioni tra la direzione della SATA e i rappresentanti sindacali non giovano certamente al mantenimento di quel clima positivo e collaborativo, che i lavoratori tutti dello stabilimento di Melfi hanno ed intendono avere nell'interesse anche dell'azienda;

è appena il caso di ricordare che l'insediamento FIAT a Melfi è stato ed è vissuto dalle maestranze e dalla collettività lucana come un fatto estremamente positivo per lo sviluppo della Basilicata e del Mezzogiorno;

perciò certi comportamenti di chiusura, di arroganza e, in qualche caso, di vera e propria intimidazione e vessazione risultano incomprensibili e certamente pregiudizievoli al mantenimento del clima suddetto —:

quali iniziative ispettive intenda adottare nei confronti della FIAT per verificare il pieno rispetto in tutti gli stabilimenti dei diritti dei lavoratori ed il mantenimento di corrette relazioni sindacali. (4-07389)

\* \* \*